

Relazione tecnica relativa alla deliberazione n.138/04

Presupposti per l'adozione di garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete

29 luglio 2004

INDICE

1. INTRODUZIONE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
<i>1.1 Il processo di consultazione</i>	<i>3</i>
2. NATURA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE.....	4
3. OBBLIGHI INFORMATIVI E DI COORDINAMENTO.....	5
<i>3.1 Obblighi informativi per le imprese di distribuzione</i>	<i>5</i>
<i>3.2 Obblighi informativi nei confronti dell'impresa di trasporto</i>	<i>6</i>
<i>3.3 Coordinamento tra imprese di trasporto e imprese di distribuzione e tra imprese di distribuzione operanti in un medesimo impianto</i>	<i>7</i>
4. STIME DEI PRELIEVI E PROFILI DI PRELIEVO STANDARD	8
5. ACCESSO	9
<i>5.1 Accesso per sostituzione nella fornitura al cliente finale.....</i>	<i>10</i>
6. MONITORAGGIO DEL GAS IMMESSO E PRELEVATO	11
7. CHIUSURA DEL PUNTO DI RICONSEGNA E INTERRUZIONE PER MOROSITÀ DEL CLIENTE FINALE	11
8. SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO	12
9. ALLOCAZIONE DEI VOLUMI DI GAS PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA CONDIVISI....	12
10. MONITORAGGIO DEL PCS	13
11. GRADO DI DETTAGLIO DEI CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI CODICI DI RETE E RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI NELLA REDAZIONE DEI CODICI DI RETE.....	13

1. INTRODUZIONE

Con il presente provvedimento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) definisce i criteri atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità della distribuzione in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di distribuzione, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva europea 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00).

1.1 Il processo di consultazione

L'Autorità ha emanato, nell'aprile 2003, il documento per la consultazione "Garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas e norme per la predisposizione dei codici di rete", nell'ambito del procedimento avviato con delibera dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 148/00.

I criteri e le proposte illustrati nel documento per la consultazione riguardavano gli aspetti ritenuti peculiari del servizio di distribuzione, mentre per gli aspetti non peculiari si faceva riferimento a quanto già stabilito con la deliberazione n. 137/02 in merito al sistema di trasporto.

Particolare rilievo è stato dato ai temi della definizione di profili di prelievo standard, del conferimento di capacità (nei punti di riconsegna al cliente finale), dei corrispettivi in caso di superamento della capacità conferita, della gestione degli impianti di misura, della ripartizione degli oneri connessi al gas non contabilizzato e dell'omogeneità dei codici di rete per la distribuzione.

L'individuazione degli aspetti specifici da sottoporre a consultazione si è avvalsa dell'apporto tecnico delle Associazioni delle imprese di distribuzione Anigas, Assogas, Federestrattiva e Federgasacqua, mediante un tavolo informale organizzato dall'Area gas.

Al documento per la consultazione hanno risposto i seguenti soggetti interessati alle attività di distribuzione del gas, in quanto imprese di distribuzione, imprese di trasporto, grossisti, Associazioni di categoria: Acegas Spa, Aem Spa, Aiget, Amga Udine Spa, Associazioni delle imprese di distribuzione (Anigas, Anisgea, Assogas, Federgasacqua), Bim gestione servizi pubblici Spa, Confartigianato, Confcommercio, Cpl Concordia, Dalmine Energie Spa, Enel Spa, Energia Spa, Eni Spa Divisione Gas & Power, Estgas Spa, Hera Spa, Neta Spa, Organizzazioni sindacali dei lavoratori, Plurigas Spa, Snam Rete Gas Spa.

Si sono anche svolti alcuni incontri informali con esperti del settore al fine di individuare e verificare soluzioni pratiche alle criticità risultanti dalle osservazioni pervenute, con particolare riferimento ai seguenti temi:

- a) base temporale del conferimento di capacità;

- b) profili di prelievo standard per i clienti finali che prelevano volumi annui di gas inferiori a 200.000 metri cubi standard;
- c) allocazione dei quantitativi di gas all'impianto REMI;
- d) procedure di trasferimento per subentro nell'accesso per sostituzione nella fornitura al cliente finale;
- e) trattamento dei clienti finali "morosi".

2. NATURA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE

L'articolo 2, comma 1, lettera n) e l'articolo 14, commi 1 e 4, del decreto legislativo n. 164/00, individuano le reti di distribuzione come le reti di gasdotti sulle quali si esercita l'attività di distribuzione, quale servizio pubblico di trasporto locale per la consegna ai clienti, affidato mediante gara dagli enti locali i quali regolano i loro rapporti con il gestore del servizio mediante appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità e approvato dal Ministero delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del medesimo decreto, e al termine del periodo di affidamento rientrano nella piena disponibilità delle reti e degli impianti.

Recependo il dettato del decreto legislativo n. 164/00, il provvedimento (articolo 2) definisce il servizio di distribuzione del gas come servizio pubblico e consistente nell'utilizzo di un impianto di distribuzione mediante il prelievo, ad uno o più punti di riconsegna, del gas naturale che si ha titolo ad immettere presso uno o più punti di consegna del medesimo impianto di distribuzione o dell'impianto direttamente o indirettamente interconnesso.

La deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00 definisce l'impianto di distribuzione "una rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di consegna o di vendita e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione può essere gestito da uno o più esercenti". Nel presente provvedimento questa definizione è stata aggiornata, per renderla coerente con la terminologia conseguente alla liberalizzazione.

Nel caso in cui un medesimo impianto di distribuzione sia gestito da più imprese di distribuzione, e nel caso di impianti di distribuzione alimentati da altri impianti di distribuzione (e non direttamente dalla rete di trasporto), per i punti di interconnessione tra diversi impianti di distribuzione e/o per le diverse porzioni del medesimo impianto, il provvedimento dispone la definizione di accordi per l'ottimizzazione della gestione tecnica degli impianti.

L'utente interessato al servizio di distribuzione funzionale alla fornitura di un punto di riconsegna stipula il contratto di distribuzione solamente con l'impresa che gestisce tale punto di riconsegna.

3. OBBLIGHI INFORMATIVI E DI COORDINAMENTO

3.1 *Obblighi informativi per le imprese di distribuzione*

L'impresa di distribuzione è tenuta al rispetto di obblighi informativi nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) gli utenti e i clienti finali;
- b) l'Autorità;
- b) le altre imprese di distribuzione;

a) Obblighi informativi nei confronti degli utenti e dei clienti finali

L'impresa di distribuzione pubblica e mantiene aggiornato, anche sul proprio sito internet, l'elenco degli impianti di distribuzione gestiti, la loro ubicazione, l'elenco dei punti di consegna direttamente o indirettamente (tramite altri impianti di distribuzione) collegati ai punti di riconsegna presenti sugli impianti che gestisce e dei punti di interconnessione (qualora presenti) con altri impianti. Indica, inoltre, le proprie sedi, presso le quali mette a disposizione di eventuali richiedenti le informazioni tecniche e descrittive degli impianti.

Per quanto riguarda i punti di riconsegna, poiché si presume che ogni impresa di distribuzione abbia una propria procedura per l'identificazione di detti punti che insistono sulle proprie reti, al fine di rendere omogenei i codici dei punti di riconsegna delle diverse imprese di distribuzione, si richiede alle stesse imprese di rivedere, se esistente, il proprio sistema di identificazione dei punti, attribuendo un codice univoco a ogni singolo punto di riconsegna. Tale nuovo codice deve essere almeno costituito dal codice REMI del punto di consegna dal quale proviene il gas e da un numero progressivo fissato dall'impresa di distribuzione. Le imprese predispongono tale sistema di identificazione entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del provvedimento.

I punti di riconsegna, in tal modo univocamente identificati, sono indicati nel contratto di distribuzione stipulato tra impresa di distribuzione e utente e nella documentazione di fatturazione relativa alla realizzazione dell'allacciamento. Per ciascun impianto di distribuzione l'impresa di distribuzione rende pubblici:

- con cadenza annuale, il piano di sviluppo, con l'indicazione degli eventuali interventi di estensione/potenziamento, e il piano delle manutenzioni, con evidenza degli interventi che comportano la sospensione dell'erogazione del servizio;
- con cadenza mensile, il piano di tutti gli interventi (di manutenzione, potenziamento, altri interventi) che comportano la sospensione dell'erogazione del servizio su uno o più punti di riconsegna, identificando la tipologia di intervento, l'ubicazione e i tempi di esecuzione dei lavori programmati.

Il piano mensile è elaborato tenendo conto anche degli interventi programmati sulle altre reti interconnesse (di distribuzione e di trasporto) che possono avere impatto sul servizio erogato dall'impresa.

b) Obblighi informativi nei confronti dell'Autorità

L'impresa di distribuzione tiene a disposizione dell'Autorità (anche tramite supporto informatico):

- l'elenco aggiornato dei punti di riconsegna e, relativamente a ogni punto di riconsegna: i dati identificativi del cliente finale e del relativo utente; potenzialità degli apparecchi installati presso i clienti finali e categoria d'uso del gas; massimo prelievo orario e prelievo annuo stimato/effettivo; l'indicazione del punto di consegna correlato al punto di riconsegna, corredato dai dati dell'utente e dei soggetti che lo riforniscono presso tale punto di consegna; in caso di più fornitori, le regole di ripartizione della disponibilità del gas presso il punto di consegna;
- informazioni, aggiornate mensilmente, riguardanti le richieste di accesso a ciascun impianto di distribuzione e, per i punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 200.000 metri cubi standard, dati relativi agli impegni giornalieri e ai quantitativi misurati o stimati su base mensile, o misurati su base giornaliera.

c) Obblighi informativi nei confronti di altre imprese di distribuzione

Il provvedimento prevede per le imprese di distribuzione obblighi informativi nei confronti di altre imprese di distribuzione interconnesse al proprio impianto (o porzione di impianto) nell'ambito degli obblighi di coordinamento illustrati al successivo paragrafo 3.3.

Lo scopo di questi obblighi è principalmente quello di garantire l'efficienza e la sicurezza del servizio di distribuzione e di favorire il libero gioco della concorrenza nel segmento della vendita, scoraggiando comportamenti opportunistici nei processi di accesso e di allocazione.

3.2 Obblighi informativi nei confronti dell'impresa di trasporto

L'impresa di distribuzione, oltre agli obblighi descritti al precedente paragrafo, è tenuta al rispetto di obblighi informativi nei confronti dell'impresa di trasporto. Tali obblighi coinvolgono anche altri soggetti, come di seguito descritto.

Presso l'interconnessione con la rete di trasporto (cabina REMI) vi è la coincidenza del punto di consegna dell'impianto di distribuzione con il punto di riconsegna della rete di trasporto, ma non necessariamente tra gli utenti dell'uno e dell'altra; inoltre presso tale punto di interconnessione possono verificarsi transazioni di gas tra soggetti anche diversi dagli utenti sopra citati.

La procedura di allocazione prevede obblighi in capo a:

- a) gli utenti verso le imprese di distribuzione;
- b) le imprese di distribuzione verso le imprese di trasporto;
- c) i grossisti non utenti verso le imprese di trasporto.

a) L'utente comunica all'impresa di distribuzione, relativamente ad ogni punto di consegna del sistema di distribuzione corrispondente ai propri punti di riconsegna, i dati identificativi del soggetto esercente l'attività di vendita dal quale è rifornito; nel caso di

più soggetti che lo riforniscono presso lo stesso punto di consegna, l'utente comunica anche le regole di ripartizione. L'utente è tenuto a comunicare anche ogni eventuale variazione delle informazioni predette (ad esempio, a seguito di sostituzioni nella fornitura a clienti finali, o a seguito dell'acquisizione di nuovi clienti presso nuovi punti di riconsegna).

Analogamente, come più in dettaglio illustrato al capitolo 5 nell'ambito delle procedure di accesso previste dal provvedimento, l'utente che intende fornire nuovi punti di riconsegna, riattivare punti di riconsegna esistenti o variare il massimo prelievo orario (in tutti e tre i casi le disposizioni sono valide per punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 50.000 metri cubi standard), o infine in caso di subentro nell'accesso per sostituzione nella fornitura ai clienti finali, trasmette all'impresa di distribuzione le medesime informazioni.

b) L'impresa di distribuzione che riceve tali informazioni dai propri utenti ha il compito di trasmetterle all'impresa di trasporto interconnessa presso il punto di consegna.

c) L'utente della distribuzione può essere rifornito presso un singolo punto di consegna da uno o più soggetti che non necessariamente sono utenti del trasporto presso tale punto. Vi può essere l'intermediazione di grossisti non utenti. E' previsto quindi che anche tali soggetti siano tenuti a inviare le informazioni relative ai propri fornitori all'impresa di trasporto.

Ciò consente all'impresa di trasporto di determinare l'allocazione dei volumi di gas riconsegnati ai suoi utenti nel punto di interconnessione, in base ai volumi di gas allocati dall'impresa di distribuzione ai suoi utenti, in relazione ai prelievi dei clienti finali rilevati o stimati.

Gli utenti e i soggetti responsabili di transazioni di gas presso il punto di interconnessione tra l'impianto di distribuzione e il punto di riconsegna della rete di trasporto, al momento di entrata in vigore del provvedimento, sono tenuti a inviare le informazioni di cui al presente paragrafo a partire dal momento in cui il sistema di trasporto è in grado di recepirle. A tal fine è prevista una gradualità di applicazione della procedura di allocazione, come descritto al capitolo 9. Lo stesso vale per l'invio delle medesime informazioni (descritte al paragrafo 3.1) all'impresa di trasporto da parte delle imprese di distribuzione.

3.3 Coordinamento tra imprese di trasporto e imprese di distribuzione e tra imprese di distribuzione operanti in un medesimo impianto

Le reti di distribuzione sono spesso collegate tra loro anche in maniera complessa e vi sono casi di impianti di distribuzione interconnessi tra loro, e di reti di distribuzione che, pur estendendosi nello stesso territorio e/o costituendo parti di un unico impianto di distribuzione, sono gestite da imprese di distribuzione diverse.

E' essenziale per questo motivo che laddove imprese di distribuzione diverse gestiscano impianti interconnessi o porzioni di un medesimo impianto esse definiscano le procedure operative e le informazioni da scambiarsi ai fini della sicurezza e dell'ottimizzazione della gestione degli impianti o dell'impianto di distribuzione. Tenuto conto dell'importanza e nel contempo della complessità dei possibili accordi, si è ritenuto ragionevole stabilire un periodo di 3 mesi per la definizione degli accordi tra

le imprese che gestiscono porzioni di un medesimo impianto (ritenuti di massima urgenza ai fini della gestione dell'impianto) e un periodo di 6 mesi quale termine per la definizione degli accordi tra le imprese di distribuzione che gestiscono impianti interconnessi (articolo 2 del provvedimento).

Allo stesso modo, le imprese di distribuzione, entro lo stesso periodo di tempo pari a 6 mesi, concordano procedure operative e informazioni da scambiarsi con le imprese di trasporto interconnesse a monte. A tal fine le imprese di distribuzione possono agire anche in forma associata, al fine di assicurare l'omogeneità di tali accordi (articolo 11 del provvedimento).

Tutti gli accordi sono trasmessi all'Autorità, al fine di monitorare gli aspetti gestionali relativi agli accordi stessi.

4. STIME DEI PRELIEVI E PROFILI DI PRELIEVO STANDARD

Gli utenti necessitano della conoscenza dei dati di prelievo dei clienti con i quali hanno stipulato contratti di fornitura, al fine di programmare i volumi da richiedere ai propri fornitori presso il punto di consegna dell'impianto di distribuzione e per fatturare, con cadenze prefissate ai propri clienti finali gli importi relativi alle quantità di gas fornito.

L'impresa di distribuzione necessita dei dati di prelievo presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione al fine di:

- a) svolgere l'attività di dispacciamento in condizioni di efficienza e sicurezza;
- b) determinare il corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio di distribuzione;
- c) svolgere le procedure funzionali all'allocazione dei quantitativi di gas presso i punti di riconsegna condivisi da più utenti del sistema di trasporto previste dal provvedimento, come illustrato in dettaglio nel capitolo 9.

La lettura della massima parte dei misuratori installati presso i punti di riconsegna degli impianti di distribuzione avviene oggi con periodicità superiore al mese. Le imprese di distribuzione, in mancanza di letture con cadenze orarie, giornaliere o mensili, adottano procedure e criteri di stima dei volumi prelevati, che ad oggi differiscono da un'impresa all'altra, non esistendo profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas condivisi tra le imprese di distribuzione. Si assiste, quindi, da parte delle imprese di distribuzione, ad una attività di stima sul territorio nazionale effettuata in base a criteri disomogenei e difficilmente giudicabili sotto il profilo prettamente metodologico. Questo pone un serio limite all'efficienza del processo di allocazione dei volumi di gas fra gli utenti che condividono il punto di riconsegna dalla rete di trasporto, con effetti potenzialmente distorsivi della concorrenza nel segmento della vendita.

In relazione a quanto sopra, il provvedimento dispone che ogni impresa di distribuzione renda pubblici profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas, che saranno definiti con provvedimento dell'Autorità.

Sino all'adozione di tale provvedimento, ciascuna impresa di distribuzione effettua comunque le stime dei prelievi di cui sopra presso i punti di riconsegna utilizzando propri criteri e metodologie, e rende pubblici tali criteri e metodologie anche mediante il proprio sito internet, entro l'1 ottobre 2004. Nel frattempo, ogni impresa comunica all'Autorità il dettaglio di tali metodologie e di tali criteri nonché ogni altro elemento

utilizzato per l'elaborazione dei dati storici di prelievo: informazioni necessarie per la definizione dei profili di prelievo standard e delle categorie di cui sopra.

5. ACCESSO

Il provvedimento introduce la procedura relativa all'accesso presso i punti di riconsegna degli impianti di distribuzione, elencando il contenuto della richiesta di accesso e le modalità di esame della stessa da parte dell'impresa di distribuzione.

Il provvedimento disciplina una procedura di accesso al servizio di distribuzione che si differenzia rispetto a quella del servizio di trasporto di gas naturale, tenuto conto della specificità del servizio di distribuzione stesso.

Dalla procedura di accesso sono esclusi i punti di riconsegna già attivi al momento dell'entrata in vigore del provvedimento: per tali punti, che costituiscono oggetto dei rapporti contrattuali in essere, vige il concetto della "continuità dell'accesso".

La procedura di accesso si applica ai punti di riconsegna con prelievi annui superiori a 50.000 metri cubi standard nei casi di:

- nuove attivazioni;
- variazione del massimo prelievo orario nei punti di riconsegna già attivi;
- riattivazioni.

Il provvedimento introduce anche la procedura relativa all'accesso per sostituzione nella fornitura al cliente finale riguardante tutti i punti di riconsegna, per qualsiasi entità del prelievo orario. Tale procedura viene trattata al paragrafo 5.1.

La disciplina dei tempi di realizzazione degli allacciamenti e delle attivazioni di punti di riconsegna in bassa pressione, definita dall'Autorità con la deliberazione n. 47/00, implica che l'impresa di distribuzione effettui, in fase di preventivazione dell'allacciamento, le relative verifiche tecniche necessarie per consentire l'accesso al servizio. Tali punti di riconsegna sono caratterizzati da consumi annui fino a 50.000 metri cubi standard.

Dai dati in possesso dell'Autorità, riferiti all'anno termico 2003-2004, risulta che i clienti finali con prelievi annui superiori a 50.000 Smc rappresentano circa lo 0,3% del totale dei clienti allacciati agli impianti di distribuzione, per i quali il volume venduto rappresenta circa il 30% del totale di gas distribuito.

Tenuto conto che il servizio di distribuzione è funzionale alla fornitura del cliente finale, la richiesta di accesso di cui all'articolo 13 del provvedimento è caratterizzata da un insieme di dati relativi alle caratteristiche correlate al punto di riconsegna e alle modalità di prelievo, e da dichiarazioni che attestino la sottoscrizione di un contratto di fornitura al cliente finale presso il punto di riconsegna e la disponibilità di gas presso il punto o i punti di consegna.

La richiesta di accesso presso il punto di riconsegna deve pervenire all'impresa di distribuzione con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi rispetto alla data di decorrenza dell'accesso richiesto.

L'impresa di distribuzione soddisfa le richieste, fatte salve quelle che riguardano incrementi del massimo prelievo orario presso punti di riconsegna attivi, o allacciati e

non attivati, o di richieste di riattivazione di punti di riconsegna esistenti, per le quali l'impresa compie le dovute verifiche tecniche. L'impresa di distribuzione comunica all'utente l'eventuale esito negativo delle verifiche tecniche entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle richieste.

5.1 Accesso per sostituzione nella fornitura al cliente finale

La procedura di accesso per sostituzione nella fornitura al cliente finale comporta il trasferimento dell'accesso dall'utente uscente all'utente subentrante (il cosiddetto *switching*), inteso come automatica surrogazione dell'utente subentrante nella posizione dell'utente uscente, a parità di condizioni di riconsegna (massimo prelievo orario, impegno giornaliero, categoria d'uso), senza disattivazione del punto di riconsegna.

Il provvedimento prevede, tra la documentazione da inserire nella richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura al cliente finale, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o atto equipollente rilasciata dal cliente finale che attesti la cessazione del rapporto contrattuale tra il medesimo cliente finale e l'utente uscente; tale disposizione rende palese la volontà del cliente stesso di consentire al nuovo utente del servizio di distribuzione l'accesso presso il proprio punto di riconsegna.

Inoltre il provvedimento prevede che l'utente subentrante dichiari, nella propria richiesta di accesso, di essere parte contraente di contratto di fornitura con il cliente finale, oltre a specificare la durata del contratto stesso. L'esistenza di un contratto di fornitura tra il nuovo utente e il cliente e la conoscenza della sua estensione temporale rappresentano presupposti imprescindibili per la sicurezza dell'approvvigionamento.

Con riferimento all'attribuzione di un diritto di opposizione dell'utente uscente, si osserva che tale previsione non farebbe altro che introdurre un'ulteriore ipotesi di rifiuto di accesso a quelle tassativamente individuate dall'articolo 24, comma 2 del decreto legislativo n. 164/00, con la conseguente illegittimità della previsione. Con riferimento alle singole ipotesi che giustificerebbero l'opposizione (quali, ad esempio, la morosità del cliente finale nei confronti dell'utente uscente), occorre osservare che esse hanno ad oggetto, sostanzialmente, vicende funzionali del contratto di compravendita tra cliente finale e utente uscente, e il nostro ordinamento riserva la soluzione delle controversie tra i soggetti di cui sopra al giudice ordinario, ovvero alla giustizia arbitrale.

Il provvedimento prevede transitoriamente, e comunque entro l'inizio dell'anno termico 2004-2005, che il trasferimento dell'accesso nel punto di riconsegna abbia effetto dall'inizio del mese, e che la richiesta sia inoltrata all'impresa di distribuzione entro il secondo giorno del mese precedente.

Ciò per rendere compatibile la procedura di *switching* nel sistema di distribuzione con l'attuale procedura prevista nel sistema di trasporto. Attualmente, infatti, per motivi tecnico gestionali, nel servizio di trasporto offerto dalla Snam Rete Gas la procedura di trasferimento di capacità da un utente all'altro per la fornitura al cliente finale prevede che il trasferimento sia attivato a partire dal primo del mese e che la richiesta per il trasferimento sia inviata entro i primi giorni del mese precedente. Peraltro, nel servizio di trasporto offerto da Edison T&S la procedura di trasferimento è più flessibile e prevede l'esecuzione anche durante il mese, e con un anticipo più breve rispetto all'impresa di trasporto maggiore.

Allo stesso tempo, si richiede (articolo 29 del provvedimento) alle imprese di trasporto di predisporre entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, una procedura per la disciplina dei trasferimenti di capacità prevista dal proprio codice di rete per il trasporto finalizzata a rendere, nella maggiore misura possibile, i trasferimenti di capacità sui punti di riconsegna del sistema di trasporto flessibili e svincolati dalla cadenza mensile. Le modifiche al codice di rete che ne conseguono sono sottoposte all'approvazione da parte dell'Autorità, la quale a seguito di tali nuove procedure sul sistema di trasporto, indicherà per il sistema di distribuzione i nuovi termini temporali per la presentazione delle richieste di accesso a seguito di *switching* e per la decorrenza di tale accesso.

6. MONITORAGGIO DEL GAS IMMESSO E PRELEVATO

Gli impianti di distribuzione possono essere caratterizzati da eventi riconducibili a perdite di gas, prelievi di gas non autorizzati, diversità di precisione relativa alla strumentazione di misura installata presso i punti di riconsegna e alla imprecisione delle stime. In dipendenza di fattori propri di ogni singolo impianto, ne consegue una discrepanza tra il volume misurato presso i punti di consegna dell'impianto di distribuzione e la somma dei volumi misurati o stimati presso i punti di riconsegna.

In base ai dati pervenuti all'Autorità, si è rilevato che tali discrepanze differiscono notevolmente tra i vari impianti.

Al fine di meglio valutare l'efficienza dei singoli impianti, il provvedimento stabilisce che le imprese di distribuzione, per singolo impianto gestito o per la porzione di impianto gestita, sono tenute a trasmettere annualmente all'Autorità i dati riguardanti il volume di gas prelevato presso la totalità dei punti di riconsegna (determinato con stima o con lettura: in questo secondo caso corretto per riportarlo a condizioni standard) e quello transitato presso i punti di consegna, evidenziando eventuali volumi di gas di titolarità dell'impresa di distribuzione.

7. CHIUSURA DEL PUNTO DI RICONSEGNA E INTERRUZIONE PER MOROSITÀ DEL CLIENTE FINALE

In caso di morosità del cliente finale nei confronti dell'utente, quest'ultimo può richiedere all'impresa di distribuzione, al fine di evitare che lo stesso cliente finale si appropri indebitamente di gas, la chiusura del punto di riconsegna.

Qualora l'intervento sopra citato non possa essere portato a termine dall'impresa di distribuzione per cause indipendenti dalla volontà della stessa impresa, l'utente ha la facoltà di richiedere all'impresa di distribuzione l'interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, vale a dire l'esecuzione di una intercettazione fisica del gas mediante interventi sulla rete a monte del gruppo di misura del cliente finale. Qualora l'intervento di interruzione sia giudicato eseguibile dall'impresa di distribuzione, le spese relative a tale intervento, sostenute dall'impresa di distribuzione, verranno addebitate all'utente richiedente.

Gli aspetti correlati alla trattazione della morosità degli utenti del servizio di distribuzione nei confronti dell'impresa di distribuzione, in relazione al loro impatto sulla continuità del servizio, verranno presi in considerazione in un successivo

provvedimento dell’Autorità. Il provvedimento prevede che l’impresa di distribuzione possa richiedere il rilascio di una garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni derivanti dal servizio di distribuzione.

8. SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Il provvedimento disciplina i casi di sospensione dell’erogazione del servizio per:

- a) interventi di manutenzione;
- b) interventi di dismissione, estensione o potenziamento dell’impianto di distribuzione;
- c) interventi derivanti da interferenze con opere di terzi.

Nei casi sopra menzionati, l’impresa di distribuzione provvede a organizzare il servizio sostitutivo necessario a garantire l’alimentazione dei punti di riconsegna interessati, sostenendo i costi di tale servizio e ripartendo i costi relativi alla materia prima tra gli utenti interessati dal servizio sostitutivo. Gli aspetti gestionali e organizzativi legati al servizio sostitutivo verranno disciplinati in relazione all’adozione del codice di rete tipo di cui all’articolo 3 del provvedimento.

9. ALLOCAZIONE DEI VOLUMI DI GAS PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA CONDIVISI

Il punto di riconsegna del sistema di trasporto può essere condiviso tra più utenti del servizio di trasporto. In tale punto di interconnessione fra la rete di trasporto e l’impianto di distribuzione possono verificarsi diverse transazioni del gas tra soggetti anche diversi dagli utenti dei due sistemi.

La difficoltà maggiore è la determinazione della suddivisione delle quantità di gas da allocare agli utenti presenti presso il punto di riconsegna del trasporto. Attualmente i codici di rete per il servizio di trasporto prevedono regole di allocazione tra utenti che condividono un punto di riconsegna, ai sensi della deliberazione n. 137/02. Tra queste regole esiste la possibilità per un soggetto, indicato di comune accordo dagli utenti presenti presso il medesimo punto di riconsegna, che di solito è l’impresa di distribuzione, di comunicare all’impresa di trasporto i dati di prelievo allocabili ai singoli utenti del punto condiviso.

La correttezza dell’allocazione dei volumi di gas occorre per garantire che la concorrenza nella vendita non sia distorta da comportamenti opportunistici, e per accertare la sussistenza delle condizioni di continuità della fornitura.

Il provvedimento prevede che l’impresa di distribuzione fornisca un insieme di informazioni all’impresa di trasporto.

La procedura di allocazione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a un periodo che permetta all’impresa di trasporto di redigere il piano per l’adeguamento del proprio sistema informativo, di implementare tale sistema e di “testarlo”.

In parallelo esisterà un processo di aggiornamento della “mappa” delle relazioni contrattuali, tale da consentire un corretto processo di allocazione e un processo di

riconciliazione dei volumi riconsegnati da parte degli utenti della distribuzione con i volumi misurati presso la cabina Remi.

10. MONITORAGGIO DEL PCS

La deliberazione n. 237/00 fissa una metodologia transitoria per il calcolo del potere calorifico superiore convenzionale ed effettivo, rimandando al momento dell'entrata in vigore dei codici di rete per l'attività di distribuzione la definizione delle modalità e le procedure per la determinazione di quest'ultimo, e disponendo che il potere calorifico superiore effettivo mensile sia misurato dall'impresa di trasporto in punti di prelievo campione sulle reti di trasporto, in prossimità dei punti di alimentazione delle reti di distribuzione, e che la documentazione relativa al potere calorifico sia tenuta a disposizione per eventuali controlli da parte dell'Autorità.

Il provvedimento proroga quanto disposto all'articolo 16, commi 1, 2, 5, 6, 7 della deliberazione n. 237/00, in attesa delle disposizioni definitive che saranno predisposte dall'Autorità.

11. GRADO DI DETTAGLIO DEI CRITERI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI CODICI DI RETE E RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI NELLA REDAZIONE DEI CODICI DI RETE

L'attività di distribuzione del gas in Italia è connotata da un numero elevato di imprese e da un elevato grado di frammentazione e di varietà delle forme organizzative. Data la complessa situazione dell'attività allo stato attuale, l'applicazione della disposizione del decreto legislativo n. 164/00 (articolo 24, comma 5) per la quale ogni impresa di distribuzione adotta un proprio codice potrebbe determinare una eccessiva diversificazione dei codici di distribuzione, che costituirebbe un ostacolo all'apertura del mercato del gas alla concorrenza. Ne deriva la necessità di garantire che i codici di rete adottati dalle imprese di distribuzione abbiano un contenuto quanto più omogeneo.

Per quanto sopra, l'Autorità, ad integrazione dei criteri definiti nel provvedimento, adotta un codice di rete tipo. A tal fine potranno essere organizzati gruppi di lavoro ai quali partecipino anche le Associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione.

E' previsto che, in seguito all'entrata in vigore del codice di rete tipo di cui sopra, l'impresa di distribuzione adotti il proprio codice di rete, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, potendo optare fra le seguenti alternative:

- adottare la disciplina prevista dal codice di rete tipo, mediante apposita dichiarazione scritta trasmessa all'Autorità; ovvero
- redigere il proprio codice sulla base dello schema di codice di rete allegato al provvedimento.

Al fine di rendere snella la procedura di approvazione dei codici, qualora l'impresa di distribuzione adotti il proprio codice di rete secondo quanto disposto dalla prima alternativa, l'approvazione di competenza dell'Autorità si intende automaticamente rilasciata con decorrenza dalla data di ricevimento della dichiarazione ivi prevista. In tale caso, l'impresa di distribuzione ha facoltà di integrare il proprio codice di rete, previa approvazione da parte dell'Autorità, mediante apposite clausole che si giustificano in ragione di specifiche esigenze debitamente motivate.

L'Autorità approva inoltre, con cadenza di norma annuale, gli aggiornamenti del codice di rete tipo che integrano di diritto i codici adottati secondo la prima alternativa.